



Ipotesi di
“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI e PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”

Art. 1

(Sfera di applicazione, durata, efficacia)

Il presente Contratto Collettivo decentrato di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 nonché ai Collaboratori ed Esperti Linguistici /Ex lettori di madre lingua, nel seguito dell'articolato tutti denominati C.E.L..

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il quadriennio 2013/2016 e definisce il trattamento economico per il biennio 2013-2014.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso contratto collettivo decentrato.

Art. 2

(Costituzione del rapporto di lavoro)

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee.

Possono essere stipulati, inoltre, di comune accordo, contratti integrativi individuali di durata limitata.

Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico, che costituisce il rapporto a tempo pieno. All'interno di questo monte ore, ad eventuali attività extracurricolari, non potrà essere dedicato un numero di ore superiore a 100.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria adotterà, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, le procedure per la possibile riqualificazione professionale del personale inquadrandolo a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento del personale tecnico amministrativo.

Art. 3

(Reclutamento)

Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2012 gli Organi di Governo individuano il fabbisogno di personale da reclutare.

Il reclutamento dei C.E.L. avviene secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

Per accedere al reclutamento è necessario essere in possesso di diploma di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza.



Art. 4
(Periodo di prova)

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante tale periodo le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Decorso lo stesso senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire per decisione di ciascuna delle parti.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Art. 5
(Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico, secondo le modalità previste dal regolamento del C.L.A. e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL del comparto Università sottoscritto il 21/05/1996, consistono:

- a. nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico o secondo altre forme stabilite dal C.L.A. in sede di programmazione. Alle attività curriculari sono destinate almeno n.450 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire 375 ore. Di tali 375 ore, 50 possono essere utilizzate per la preparazione di materiale impiegare durante le esercitazioni in classe, in collaborazione con il Docente di riferimento e ad integrazione del libro di testo concordato con lo stesso Docente (o, se non presente nel Dipartimento, con il Direttore del CLA e, laddove necessario, con un Docente dell'Ateneo titolare dell'insegnamento della relativa lingua). Libro di testo ed eventuale materiale didattico sarà utilizzato nel corso delle esercitazioni dai CEL per garantire il raggiungimento verificabile del livello linguistico programmato come obiettivo del corso in seno al relativo Consiglio di Facoltà ed in linea con la programmazione del CLA di "corsi rispondenti a una moderna formazione universitaria" (Art.3 del Regolamento del CLA);
- b. nello svolgimento di attività tutoriali, di ricevimento degli studenti che, nell'ambito delle 450 ore di attività curriculare, dovrà coprire un totale di 75 ore;
- c. nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore dedicato alle attività extra-curricolari e non potrà essere autorizzata per più di un corso nello stesso anno accademico.
- d. Le attività extra curricolari cui è dedicato un numero non superiore a 100 ore comprendono la collaborazione, se richiesta, con il Docente titolare dell'insegnamento nella messa a punto dei contenuti delle prove scritte e nelle correzioni delle stesse, di eventuali tests in itinere, nonché l'eventuale partecipazione a commissioni per gli esami di profitto e per l'accertamento di idoneità, tale ultima attività regolata dalla normativa sulla nomina dei Cultori della Materia.



Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività extracurricolari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.

Art. 6

(Struttura di assegnazione)

I C.E.L. afferiscono al C.L.A. che organizzerà e distribuirà il loro impegno a seconda delle necessità complessive per l'apprendimento delle lingue nell'ambito dell'Università in termini di "numero e articolazione dei corsi, determinati sulla base delle esigenze dei singoli corsi di laurea".

I CEL sono tenuti a timbrare il cartellino di presenza nelle strutture dove esercitano la loro attività, ove non attivato il registro in formato elettronico di cui al successivo art. 7 del presente contratto.

In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.

Nell'ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dal Dipartimento, che si coordinerà con il Direttore del CLA o suo delegato.

Art. 7

(Verifica dell'attività svolta)

Per ciascun C.E.L. il Direttore del C.L.A. procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta risultante da apposito registro, che può essere anche in formato elettronico, il quale viene depositato presso il C.L.A. e tenuto conto della rilevazione delle presenze, come risultanti dal sistema informatico di ateneo della rilevazione delle stesse. Il registro sarà firmato in ogni sua parte dal C.E.L. e, laddove esistenti, dai docenti titolari degli insegnamenti linguistici, o dal Direttore del Dipartimento privo di docenti di lingue.

Nel registro di cui al comma 1 deve risultare: (a) il numero delle ore svolte durante l'anno accademico per ciascuna tipologia di attività (esercitazioni in classe, collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico, tutorato ed attività extracurricolari), (b) i contenuti delle esercitazioni e (c) i livelli linguistici raggiunti in ogni Dipartimento, questi ultimi comprovati da apposita documentazione relativa alle esercitazioni tenute in Dipartimento ove non siano presenti i Docenti titolari degli insegnamenti linguistici responsabili del corso.

Art. 8

(Assenze)

Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

Art. 9

(Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)

Ai C.E.L. si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L.8 marzo 2000, n.53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.



Art. 10

(Sostituzioni)

In caso di assenze giustificate e prolungate, il C.E.L. può essere sostituito per la durata delle stesse. La sostituzione può avvenire, mediante la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero mediante stipula di un contratto integrativo, così come previsto dall'art. 2 del presente accordo, con l'attribuzione dello stesso ad altro C.E.L. della medesima lingua già in servizio.

Art. 11

(Incarichi di didattica)

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di autonomia il personale di cui all'art. 1 del presente contratto (equiparato al personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 51, comma 10, del CCNL 21/05/1996), in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo gratuito od oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 12

(Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. È favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza ed anche all'estero.

Art. 13

(Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 14

(Prestazioni per conto terzi)

Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme del Regolamento in materia dell'Università del Salento.

Art. 15

(Pari opportunità)

L'Amministrazione si impegna a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 16

(Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti, di lavoro subordinato e di cura, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento.

Art. 17

(Risoluzione del rapporto)

La risoluzione del rapporto si verifica per:

- a) compimento del limite di età previsto dalle norme vigenti in materia di quiescenza.



- b) dimissioni volontarie;
- c) recesso da parte dell'Università per giusta causa o giustificato motivo prevista dalla legge e dal CCNL di comparto.

Con esclusione del recesso per giusta causa, le parti non possono risolvere il contratto senza rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL di comparto per il caso di recesso con preavviso.

La parte che risolve il contratto senza l'osservanza dei termini di preavviso corrisponderà all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

Art. 18

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli, e non potrà essere superiore al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità e, comunque, non superiore ad € 38.000,00 lordi.

Le parti, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, convengono di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i C.E.L. nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2010, che non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni.

Esperienza acquisita (Anni)	Trattamento fondamentale	Trattamento integrativo
2	18.704,92	10.459,67
4	18.704,92	11.774,49
6	18.704,92	13.089,44
8	18.704,92	14.404,26
10	18.704,92	15.719,21
12	18.704,92	17.034,03
14	18.704,92	17.586,79
16	18.704,92	18.139,55
18 ed oltre	18.704,92	18.692,31

Resta ferma l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, con riferimento al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, anche per quanto attiene alla retribuzione per l'anno 2013.

Il trattamento integrativo di Ateneo dei singoli C.E.L. non può superare in ogni caso il 100% dell'importo del trattamento fondamentale.

Il trattamento economico, così complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.

Esso non potrà in nessun caso essere cumulato, neppure per la parte accessoria, con trattamenti economici fondamentali diversi da quello stabilito dal CCNL, che dovessero essere singolarmente rivendicati a qualsiasi titolo.



Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico fondamentale è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto.

Art. 19

(Criteri di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo)

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza studentesca ed incentivare la produttività anche attraverso la valutazione del merito, il trattamento integrativo di Ateneo di cui al precedente art. 18 sarà attribuito a ciascun C.E.L. sulla base della valutazione delle prestazioni secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) Attività tutoriali;
- b) Preparazione materiale didattico;
- c) Esercitazioni in classe;
- d) Ore effettivamente lavorate.

Ai predetti criteri sono correlati i punteggi di valutazione come specificati nella seguente griglia:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Attività tutoriali	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15
Preparazione materiale didattico	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15
Esercitazioni in classe	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15
Ore effettivamente lavorate	inferiore a 450 da 450 a 500 da 501 a 550	punti 10 punti 12,50 punti 15

La valutazione della prestazione individuale è effettuata, su proposta formulata con apposita scheda dai rispettivi Docenti di riferimento dei C.E.L., dal Direttore del C.L.A. che, in riferimento ai compiti indicati dall'articolo 5 del presente contratto, compila la scheda allegata (All. 1), che verrà firmata per visione e notifica dal C.E.L..

Art. 20

(Modalità di erogazione del trattamento integrativo)

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito di ciascun C.E.L. sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte dell'Ufficio Stipendi, sulla base di attestazione del Direttore del C.L.A. in merito alla effettiva spettanza dei compensi a titolo di trattamento integrativo.



Il recupero eventuale sarà effettuato sull'intero trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Il trattamento integrativo complessivamente spettante a ciascun C.E.L. sarà proporzionalmente diminuito nel caso in cui le risorse di cui al successivo art. 21 non dovessero risultare sufficienti.

Art. 21

(Ammontare delle risorse)

Il fondo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo complessivo riconosciuto dal presente contratto ai C.E.L. non può superare la somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione (oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Il predetto fondo sarà assoggettato alle eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Art. 22

(Norme finali e transitorie)

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1/01/2013.

Gli effetti economici del presente contratto non si applicano al personale C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza passata in giudicato, emessa *ante Lege Gelmini*, la cui retribuzione sia superiore al limite di cui al precedente art. 18.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e dalle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.



Università del Salento

Scheda per la determinazione del trattamento integrativo dei CEL/Ex lettori

ANNO _____

COGNOME _____ NOME _____

C.E.L. di lingua _____

VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEL MERITO

CRITERIO DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Attività tutoriali	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15	_____
Preparazione materiale didattico	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15	_____
Esercitazioni in classe	Sufficiente Buono Ottimo	punti 10 punti 12,50 punti 15	_____
Ore effettivamente lavorate	da 501 a 550	punti 15	_____
	da 450 a 500	punti 12,50	
	inferiore a 450	punti 10	
Punteggio totale assegnato			.../60

Lecce, _____

IL DOCENTE DI RIFERIMENTO

IL DIRETTORE DEL C.L.A.

per visione e notifica
IL C.E.L.

5